

(Deliberazione di C.C. n.15 del 06/03/2000)

Oggetto : Criteri e modalità di accesso a sovvenzioni e contributi da parte dell'Amministrazione comunale a privati cittadini per spese di manutenzione di strade consorziali, vicinali soggette ad uso pubblico, vicinali private non soggette ad uso pubblico, nonché per opere di fognatura in zone sprovviste e acquedotti rurali. Integrazione regolamento per le concessioni di cui all'art. 12 della L. 241/90 approvato con delibera di C.C. n. 57 del 03.11.92.

(ALLEGATO B)

***OGGETTO: REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI DI CUI ALL'ART. 12 LEGGE 07.08.1992 N.241***

***SERVIZIO: UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI***

***CRITERI E MODALITA' DI ACCESSO A SOVVENZIONI E CONTRIBUTI DA PARTE DELL 'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A PRIVATI CITTADINI PER SPESE DI MANUTENZIONE DI STRADE CONSORZIALI, VICINALI SOGGETTE AD USO PUBBLICO, VICINALI E PRIVATE NON SOGGETTE AD USO PUBBLICO, NONCHE' PER OPERE DI FOGNATURA, IN ZONE SPROVVISTE DI FOGNATURA COMUNALE E ACQUEDOTTI RURALI.***

## *CAPO I*

### *STRADE CONSORTILI, VICINALI E PRIVATE*

ART. 1 - i privati cittadini, proprietari di strade consorziali e vicinali soggette ad uso pubblico, vicinali e private non soggette ad uso pubblico, nel territorio del Comune di Nizza Monferrato, che intendono ottenere, dall'Amministrazione Comunale, sovvenzioni e contributi o comunque attribuzioni di vantaggi economici (fornitura di materiali o noleggio mezzi o esecuzione in economia con mezzi e maestranze comunali), nelle spese di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade di loro competenza, ed opere connesse, devono inoltrare richiesta scritta, indirizzata al Sindaco.

ART. 2 - La domanda potrà pervenire in qualsiasi momento dell'anno, ma non oltre il 30 settembre, e la stessa dovrà essere documentata in ogni sua parte, con preventivo dettagliato delle opere e costi indotti eventualmente necessari (spese tecniche per la formulazione di computi e pratiche di Autorizzazione Edilizia, in merito si precisa che i preventivi relativi a limitate operazioni di manutenzione ordinaria, potranno essere sostituiti da una sommaria quantificazione contenuta nella domanda stessa con riferimento al Prezzario Regionale) che verrà esaminato dall'Ufficio Tecnico Comunale e poi sottoposto alla Giunta Comunale per l'accoglimento della stessa e per la determinazione dell'entità del contributo, in forma monetaria o fornitura di materiali o noleggio mezzi o esecuzione in economia di parte dei lavori previsti nella richiesta nei limiti degli articoli successivi.

ART. 3 - Il contributo, che per la manutenzione delle strade consorziali e vicinali soggette ad uso pubblico, è regolamentato dal D.L. L.g.t. n. 1446 dell'01.09.1918 e successive modificazioni, può essere stabilito dalla G.C. nella misura variabile, tra il 20 ed il 50 della spesa richiesta a seconda della diversa importanza della strada.

ART. 4 - Diversa valutazione sarà determinata dalla G.C., per le strade vicinali e private non soggette ad uso pubblico (interpoderali) non regolate da legislazioni in merito, per le quali il contributo potrebbe essere stabilito nella misura non eccedente il 20 della spesa richiesta.

ART. 5 - La determinazione della G. C. vincolata dalla disponibilità di Bilancio, sarà comunicata ai richiedenti, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, sia in caso favorevole, che negativo.

ART. 6 - L'erogazione del contributo monetario eventualmente assegnato è condizionato dall'esibizione di fatture comprovanti la reale spesa sostenuta ed il pagamento dei lavori eseguiti da parte dei richiedenti, di cui dovrà pervenire altresì consuntivo tecnico - economico.

La fornitura di materiali o il noleggio mezzi o l'esecuzione in economia da parte del Comune, di parte dei lavori richiesti, nella quota determinata in analogia al contributo monetario verrà eseguita in accordo con i richiedenti senza creare interferenze con i lavori dell'Ufficio Tecnico che potrà disporre la sospensione e ripresa di quanto accordato in funzione delle necessità operative primarie d'istituto.

ART. 7 - In nessuna circostanza potranno essere erogati contributi per strade a servizio di singoli privati.

ART. 8 - Le domande provenienti da utenti di strade vicinali pubbliche o private ed interpoderali, ove non è previsto un rappresentante giuridico dei frontisti o proprietari della strada, dovranno indicare un rappresentante dei richiedenti, ai quali corrispondere le somme da erogare o quant'altro determinato dalla G. C.

## *CAPO II*

### *FOGNA TURE PRIVA TÈ ED ACQUEDOTTI RURALI*

ART. 1 - In zone del territorio di Nizza Monferrato non coperte dal servizio di fognatura pubblica ed acquedotto comunale, i privati cittadini, che per motivi igienico - sanitari, intendono collettivamente realizzare opere di fognatura privata, canalizzazioni ed impianti relativi alla depurazione delle acque provenienti da scarichi di civile abitazione, nuova realizzazione o ristrutturazione di Acquedotti Rurali, che intendono ottenere dall'Amministrazione Comunale, sovvenzioni e contributi o comunque attribuzioni di vantaggi economici (fornitura di materiali o noleggio mezzi o esecuzione in economia con mezzi e maestranze comunali), nelle spese di costruzione o ristrutturazione degli impianti succitati di loro competenza, ed opere connesse, devono inoltrare richiesta scritta, indirizzata al Sindaco.

ART. 2 - La domanda potrà pervenire in qualsiasi momento dell'anno, ma non oltre il 30 settembre, e la stessa dovrà essere documentata in ogni sua parte, con preventivo dettagliato delle opere e costi indotti eventualmente necessari (spese tecniche per la formulazione di computi e pratiche di Autorizzazione Edilizia) che verrà esaminato dall'Ufficio Tecnico Comunale e poi sottoposto alla Giunta Comunale per l'accoglimento della stessa e per la determinazione dell'entità del contributo, informa monetaria o fornitura di materiali o noleggio mezzi o esecuzione in economia di parte dei lavori previsti nella richiesta nel limite massimo del 40 della spesa prevista.

ART. 3 - La determinazione della G. C. vincolata dalla disponibilità di Bilancio, sarà comunicata ai richiedenti, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, sia in caso favorevole, che negativo.

ART. 4 - L'erogazione del contributo monetario eventualmente assegnato è condizionato dall'esibizione di fatture comprovanti la reale spesa sostenuta ed il pagamento dei lavori eseguiti da parte dei richiedenti, di cui dovrà pervenire altresì consuntivo tecnico-economico. La fornitura di materiali o il noleggio mezzi o l'esecuzione in economia da parte del Comune, di parte dei lavori richiesti, nella quota determinata in analogia al contributo monetario verrà eseguita in accordo con i richiedenti senza creare interferenze con i lavori dell'Ufficio Tecnico che potrà disporre la sospensione e ripresa di quanto accordato in funzione delle necessità operative primarie d'istituto.

ART. 5 - In nessuna circostanza potranno essere erogati contributi per impianti a servizio di singoli privati.

ART. 6 - Le domande provenienti dai cittadini non riuniti in consorzio, dovranno indicare un rappresentante dei richiedenti, ai quali corrispondere le somme da erogare o quant'altro determinato dalla G.C.

ART. 7 - Relativamente ai condotti fognari (allacciamenti esclusi) di uso collettivo realizzati dai privati, che convogliano le acque nere in collettori comunali allacciati all'impianto di depurazione, decorsi anni uno dall'attivazione dello scarico, sarà facoltà della Giunta Comunale l'assunzione in carico della condotta, dietro presentazione di istanza dei privati cittadini che hanno realizzato l'opera, corredata da dichiarazione di manleva sui vizi esecutivi.